

(N. 2141)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1957

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — L'annesso disegno di legge contiene disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette, riguardanti:

a) la situazione delle quote inesigibili presentate al rimborso;

b) il perfezionamento di alcune norme concernenti l'Albo nazionale degli esattori e le funzioni esattoriali;

c) la disciplina dell'aggio contrattuale nel quinquennio 1959-63 per le esattorie confermate o conferite per il decennio in corso con aggio superiore al 6,72 per cento.

A) QUOTE INESIGIBILI PRESENTATE AL RIMBORSO (ARTICOLI 1 E 2).

Dai dati periodici relativi al servizio dei rimborsi di quote inesigibili risulta che presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette le domande di rimborso presentate annualmente dagli agenti della riscossione, a norma di legge, si sono andate accumulando, almeno in talune sedi, per ragioni diverse, attinenti sia a defi-

cienze di personale sia ad esigenze dei servizi istituzionali di accertamento. Ne è derivato lo inconveniente di lasciare troppo a lungo in sospeso i rapporti di credito e di debito fra gli esattori e l'Amministrazione, particolarmente sensibile quando tali rapporti intercorrono con esattori cessati dalla carica.

Al 30 giugno 1956 risultavano giacenti 21.385 domande di rimborso, comprendenti 267.055 quote di imposte per complessive lire 10.471.388.193. Ora, se per l'interpretazione di tali dati occorre tener presente, da un lato, che a fronte delle domande di rimborso e in pendenza dell'esame di queste gli esattori possono ottenere sgravi provvisori pari al 70 per cento dell'ammontare del credito e che nella più parte dei casi gli sgravi provvisori superano detta percentuale (articolo 90 legge di riscossione); e, dall'altro, che le giacenze sopra cennate riflettono diverse annualità, comprendenti anche imposte straordinarie, non si può negare che si tratta di situazione che presenta, nel suo

insieme, la sentita necessità d'un alleggerimento.

È però da precisare che la situazione non è ugualmente pesante in tutti gli uffici e per tutte le esattorie: raggruppando i dati per provincia, la situazione presenta maggior rilievo a Milano (1.829 domande, comprendenti 12.870 quote per un ammontare di L. 2.230.352.660), a Roma (1.082 domande e 27.653 quote per lire 2.961.928.971), a Napoli (2.567 domande e 19.954 quote per lire 2.150.869.595), a Reggio Calabria (2.542 domande e 54.083 quote per lire 166.575.406), a Palermo (549 domande e 47.821 quote per lire 531.107.338), con punte in altri capoluoghi.

Il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per l'esame delle quote inesigibili presuppone un esame analitico delle singole quote per accertare la regolarità degli atti esattoriali — requisito indispensabile per l'ammissione a rimborso — salvo la fase contenziosa che si svolge in tre stadi: Intendenza di finanza, Ministero, Corte dei conti. Siffatto procedimento è per sua natura complesso e difficoltoso, e richiede un notevole impegno per essere tenuto, se non al corrente, quanto meno in una situazione assai prossima alla correntezza.

Si prospetta, pertanto, l'opportunità di adottare accorgimenti particolari per eliminare lo arretrato e decongestionare il servizio; in tale quadro, con il disegno di legge in esame si propone di adottare il sistema della liquidazione dell'arretrato a stralcio. Il rimborso, cioè, viene consentito non già in base all'esame analitico delle singole quote, bensì forfettariamente, per il loro complesso, determinando una percentuale di rimborso per le quote relative ai singoli tributi, tenendo conto degli atti e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria e per la medesima categoria di tributi, negli anni precedenti.

Il sistema non è nuovo, giacché varie volte in passato si è fatto ricorso ad esso per risolvere analoghe situazioni: in proposito si richiamano le leggi 7 giugno 1928, n. 1239; 12 giugno 1930, n. 1950 ed il regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1818; la legge 16 giugno 1939, n. 942 ed i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 326 e 16 giugno 1945, n. 424.

Tuttavia, nella presente situazione, si deve tener conto del fatto che, come già detto, le giacenze non sono egualmente pesanti per tutti gli uffici e per tutte le esattorie. In conseguenza, pur lasciandosi agli esattori la facoltà di chiedere la liquidazione a stralcio delle domande che li interessano e tuttora pendenti — così come nella precedente legislazione in materia — si è ritenuto di riservare al Ministro delle finanze (articolo 1) la facoltà di consentire o meno l'applicazione del rimedio straordinario al caso concreto, in rapporto al numero ed all'ammontare delle quote interessanti una stessa esattoria.

Lo stesso articolo 1 indica il periodo al quale debbono riferirsi le domande di rimborso, stabilendo che la liquidazione a stralcio si applica alle quote relative ai tributi iscritti nei ruoli degli anni 1954 e precedenti, comprese in domande di rimborso tempestivamente presentate, fino al 30 giugno 1956, (termine ultimo, a norma dell'articolo 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità per le quote iscritte nei ruoli posti in riscossione con la scadenza di agosto 1954), e sulle quali non sia intervenuta ancora la decisione di primo grado dell'Intendente di finanza.

Con l'articolo 2, sono fissati i criteri di massima per la determinazione della percentuale di stralcio ed indicati gli organi competenti a decidere e cioè, in primo grado, l'Intendente di finanza ed in secondo grado il Ministro delle finanze così come nella normale procedura.

I precedenti legislativi in materia, accennati in precedenza, prevedevano che il Ministro e l'Intendente fossero assistiti, con parere non vincolante, da una apposita Commissione, nella quale, accanto ai due rappresentanti della Finanza, era previsto l'intervento di un rappresentante degli esattori. Nella presente occasione, però, non è sembrato opportuno far rivivere le Commissioni della legislazione antecedente, non soltanto per ragioni di economia di bilancio, quanto per rendere più sollecito l'espletamento del lavoro da parte dei normali Organi amministrativi e per stimolare le responsabili decisioni.

B) NORME RIGUARDANTI L'ALBO NAZIONALE DEGLI ESATTORI E LE FUNZIONI ESATTORIALI (articoli da 3 a 6).

L'articolo 3 del disegno di legge si propone di riordinare talune disposizioni relative alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli esattori, alla luce dell'esperienza fatta nel quindicennio dall'istituzione.

Le disposizioni anzidette sono contenute nell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 e nell'articolo 5 del decreto-legge del Capo provvisorio dello stato 7 gennaio 1947, n. 83: con l'articolo 3 del disegno di legge viene apportata ai due articoli ora citati qualche modifica ed aggiunta.

Secondo le norme istitutive dell'Albo, l'iscrizione delle persone fisiche è subordinata al possesso della licenza di scuola media superiore ed al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore mediante apposito esame; per le società costituite allo scopo di gestire esattorie, alla condizione che il rappresentante legale sia iscritto all'Albo a titolo personale od abbia i requisiti per ottenerla.

Atteso l'incremento dei carichi affidati agli esattori per la riscossione, con conseguente, sensibile responsabilità finanziaria, è sembrato opportuno che, accanto ai requisiti di idoneità tecnico-professionale — e così come avviene per l'iscrizione all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di consumo — gli aspiranti siano tenuti a dimostrare la capacità morale e finanziaria a ben condurre una gestione esattoriale.

Vero è che l'articolo 5, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939, n. 942, dà ampia facoltà al Ministero delle finanze di escludere dal conferimento di esattorie persone, ditte o enti, con decreto non motivato ed insindacabile; ma l'esperienza suggerisce la opportunità di una norma che affidi in via preventiva alla Commissione che presiede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli esattori, la possibilità di una cauta indagine per accertare — soprattutto — se l'aspirante alla iscrizione possiede la capacità finanziaria idonea a sostenere gli oneri della gestione.

Se, infatti, gli esattori hanno l'obbligo di prestare una cauzione reale, pari ad un sesto delle entrate annue, tuttavia, specie nelle zone

deprese od in occasione di calamità, sono costretti a forti anticipazioni per l'alea insita nel contratto esattoriale e per l'obbligo del non riscosso per riscosso: la comprovata capacità finanziaria deve assicurare enti impositori e contribuenti di una regolare condotta della gestione.

A tal fine, il secondo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è stato integrato nei sensi suespressi.

Ciò vale non soltanto per le persone fisiche, ma anche per le società, la cui iscrizione allo albo è regolata dall'articolo 5 del decreto-legge del Capo provvisorio dello stato 7 gennaio 1947, n. 83. Secondo questa disposizione, come già indicato, si richiede che il solo legale rappresentante debba essere iscritto all'Albo degli Esattori ed in possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Nell'applicazione pratica si è rilevata la necessità di stabilire che almeno un secondo rappresentante debba essere in possesso dei requisiti per l'iscrizione a titolo personale, giacchè, in caso di assenza o di impedimento del rappresentante legale, l'iscrizione all'albo di categoria viene a trovarsi in una condizione del tutto particolare. È così che l'articolo 5 del decreto n. 83, viene adeguatamente integrato.

Nell'ultimo decennio, poi, si sono costituite numerose società a responsabilità limitata per la gestione di esattorie. Ciò ha determinato non poche perplessità sotto il profilo della tutela dei servizi della riscossione, giacchè società del genere, con capitale minimo, possono assumere appalti esattoriali con carichi di riscossione notevoli. Ora, essendo la responsabilità dei soci e degli amministratori limitata al solo capitale sociale, ancorchè le gestioni siano garantite regolarmente da cauzione, esse non offrono garanzie di notevole entità, specie in confronto con le gestioni condotte dalle società per azioni, dalle società in nome collettivo o semplici, e dagli esattori privati.

In presenza di domande di iscrizione di società a responsabilità limitata, la Commissione per gli Albi ha ritenuto, finora, di invitare le società aspiranti ad aumentare il capitale sociale per accrescere le garanzie degli enti impositori e dei contribuenti. Introducendosi, ora, l'accertamento della capacità finanziaria

anche per le società, si sanziona la prassi adottata dalla Commissione per gli albi; inoltre, per rafforzare le garanzie, è sembrato opportuno prescrivere che, in caso di società a responsabilità limitata, tutti gli amministratori — e non già il solo legale rappresentante ed un consigliere di amministrazione, come per le società per azioni — debbono essere iscritti a titolo personale all'Albo nazionale degli esattori. Ciò consentirà, nei limiti delle possibilità legali, una più accurata indagine e una valutazione più completa della sussistenza dei requisiti tecnici, finanziari e morali degli amministratori della società.

La formulazione dell'articolo 3 in esame elimina, poi, una incertezza a cui dà luogo, oggi, l'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che consente, in via transitoria ed in sede di prima formazione dell'Albo nazionale degli esattori, che vi potessero essere iscritti coloro che, muniti di patente di collettore, potessero dimostrare di aver diretto una esattoria per un quinquennio.

Il carattere transitorio della disposizione, oltre che emergere dalla sua dizione letterale, è stato anche confermato da decisioni del Consiglio di Stato. Tuttavia, la formulazione della legge è causa di contestazioni da parte di chi, con erronea interpretazione, ritiene di potersene ancora avvalere. Al fine di eliminare ogni dubbio in proposito e tenuto conto che la disposizione stessa ha assolto integralmente allo scopo, essa è stata soppressa.

Lo stesso articolo 3, regola, infine, secondo le disposizioni del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, i compensi spettanti ai componenti le Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del provvedimento rispondono ad una sentita necessità dei servizi esattoriali. Secondo il sistema vigente, le sole persone giuridicamente qualificate nelle gestioni esattoriali sono l'esattore ed il collettore, i quali assumono, pertanto, nei confronti degli enti impositori e dei contribuenti, ogni responsabilità inerente alla gestione.

A tale criterio è ispirato l'articolo 11 dei capitoli normali per l'esercizio delle ricevito-

rie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte, approvati col decreto ministeriale 18 settembre 1923, che inibisce il rilascio di atti e documenti che non siano sottoscritti dall'esattore o dal collettore. Come conseguenza, anche le quietanze dei pagamenti rilasciate ai contribuenti possono essere sottoscritte soltanto da loro.

Se in passato, essendo molto più lievi i compiti degli esattori, la norma poteva essere scrupolosamente osservata, oggidi tale osservanza è praticamente impossibile. Basti rilevare che nelle grandi e medie esattorie, alla scadenza delle rate il numeroso afflusso dei contribuenti comporta la necessità di numerosi sportelli (presso l'esattoria di Roma, ad esempio sono 250) per rendersi conto di tali difficoltà. Ciò anche perchè, avendo i collettori esattoriali una funzione di dirigenza, il loro numero è assai limitato e certamente inadeguato al volume dei servizi di sportello.

Tale situazione ha determinato spesso rilievi degli organi ispettivi dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguente applicazione di pene pecunarie in tutti quei casi in cui le quietanze rilasciate ai contribuenti non risultano sottoscritte dall'esattore o dal collettore.

Per ovviare ai cennati inconvenienti, l'articolo in esame, integrando l'articolo 22 del testo unico sulla riscossione, consente agli esattori di autorizzare taluni impiegati al rilascio delle quietanze. A garanzia degli interessi dei contribuenti, dispone inoltre che l'autorizzazione è soggetta al visto dell'Intendente di finanza.

Per le esattorie minori, intendendosi per tali quelle con carico fino a 50 milioni, è sembrato opportuno stabilire che gli impiegati autorizzati al rilascio delle quietanze possano esercitare le funzioni di collettore. Anche ciò risponde ad una viva necessità di tali esattorie, per le quali la nomina di un collettore riuscirebbe indubbiamente onerosa, con ripercussione sul costo della riscossione.

Naturalmente, poichè la nomina prescinde dal possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, l'abilitazione conferita ai sensi dell'articolo in argomento non attribuisce al titolare il diritto di conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale dei

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

collettori, a meno che esso non sia in possesso dei requisiti richiesti.

Anche in questo caso l'autorizzazione deve essere sottoposta al visto dell'Intendente di finanza.

L'articolo 5 tende a risolvere la particolare situazione degli eredi dell'esattore deceduto durante l'appalto esattoriale.

Per l'articolo 93 del testo unico sulla riscossione, nel caso di decesso di un esattore, l'erede o il prescelto degli eredi, che non fosse un minore non emancipato e non si trovasse in stato di incompatibilità, aveva l'obbligo di continuare la gestione del dante causa per l'anno in corso ed anche per il successivo a seconda che il decesso fosse avvenuto nel primo o nel secondo semestre e poteva chiedere l'autorizzazione a continuare a gestire l'esattoria per il restante periodo del decennio di appalto.

In sostanza, tale articolo, da un lato garantiva l'Amministrazione finanziaria e gli enti impositori dalla risoluzione in tronco del contratto di appalto esattoriale, in conseguenza del decesso del titolare; e, dall'altro, consentiva agli eredi una notevole tutela degli interessi economici, derivanti dall'appalto stesso.

Con l'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, in correlazione alla istituzione dell'Albo Nazionale degli esattori, e dell'accertamento del requisito dell'idoneità alle funzioni attraverso apposito esame e subordinatamente al possesso di un titolo di studio, l'articolo 93 del testo unico venne integrato nel senso che l'erede od il prescelto degli eredi, per ottenere la prosecuzione dell'appalto esattoriale oltre il periodo di obbligo, doveva dimostrare di essere, al momento in cui presentava la prescritta domanda, già in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori ovvero in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Il rigore dell'articolo 27 si è però dimostrato non scevro di inconvenienti, giacchè, in numerosi casi, eredi di esattori, per non trovarsi nelle condizioni volute, non hanno potuto ottenere il beneficio originariamente previsto dall'articolo 93 del testo unico, con gravi dissesti economici, là dove la gestione esattoriale costituiva l'unico od il prevalente cespite del defunto titolare. E ciò senza alcun vantaggio per gli enti impositori e per i contribuenti, ma, anzi, con

le difficoltà derivanti dalla necessità di provvedere ad un nuovo appalto dell'esattoria.

È da soggiungere che, per eludere il rigore della legge, si verifica il caso che l'esattore nominato erede, con testamento, persone estranee al nucleo familiare, ma in possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo. Queste soluzioni presentano il pericolo di dar origine a gravi perturbazioni, nel campo degli appalti esattoriali, nel tentativo di difendere gli interessi economici degli eredi.

Per una più completa tutela di questi e per una maggiore tranquillità degli Enti e dei contribuenti, con l'articolo 5 si rende possibile all'erede od al prescelto degli eredi di ottenere la prosecuzione nell'appalto dell'esattore defunto, anche per il periodo successivo alla gestione di obbligo, nel caso in cui non sia, al momento del decesso dell'esattore, iscritto all'Albo nazionale di categoria, purchè consegua la iscrizione, partecipando con esito positivo al primo esame di idoneità indetto dopo il decesso del dante causa.

L'articolo 6 non ha bisogno di particolari chiarimenti. Con esso viene elevato a L. 25.000, il limite oltre il quale è ammesso il ricorso al Ministero contro le ordinanze dell'Intendente di finanza od i provvedimenti del Prefetto, portanti irrogazione di pene pecuniarie agli agenti della riscossione — per irregolarità nella particolare materia — previsto in lire 500 dall'articolo 24 del regio decreto-legge 6 dicembre 1930, n. 1465.

Trattasi di norma analoga a quella adottata per le infrazioni alle leggi finanziarie aventi carattere di illeciti amministrativi con gli articoli 14 e 15 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72, concernente il decentramento di servizi del Ministero delle finanze.

C) DISCIPLINA DELL'AGGIO CONTRATTUALE NEL QUINQUENNIO 1959-1963 PER LE ESATTORIE CONFERMATE O CONFERITE PER IL DECENNIO IN CORSO CON AGGIO SUPERIORE AL 6,72 (articoli 7 e 8).

La legge 13 giugno 1952, n. 693, concernente norme per la conferma in carica degli esattori, per il decennio 1954-1963, consentì che in tale sede, in deroga al penultimo comma dell'artico-

lo 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, fosse accordato ai titolari l'aumento dell'aggio goduto per il contratto in corso, fino al 40 per cento, limitatamente, però, a quelle esattorie il cui carico non avesse raggiunto, nel 1951, le quaranta volte il carico della stessa esattoria dell'anno 1943.

L'articolo 4 della legge consentì, inoltre, che la misura massima dell'aggio — fissata al 6,72 per cento dal combinato disposto dell'articolo 3 del testo unico dianzi citato e dell'articolo 1 del regio decreto legge 23 luglio 1937, n. 1574 — potesse raggiungere l'8,50 per cento.

Le disposizioni anzidette trovarono giustificazione nella situazione fortemente deficitaria delle esattorie causata dagli eventi bellici. Gli oneri di gestione, infatti, non potevano essere coperti dagli introiti per aggio ed accessori, atteso l'incremento ridotto dei carichi posti in riscossione. Appunto per tali motivi dal 1943 al 1953 si è provveduto, con disposizioni legislative, in un primo tempo ad integrare i bilanci esattoriali con interventi diretti dello Stato e con l'applicazione di una addizionale di aggio e, successivamente, a determinare l'aggio spettante anno per anno a ciascuna esattoria, tenendo conto degli oneri e degli introiti.

Ritenendosi che durante il quinquennio 1954-1958, sarebbe stato raggiunto il necessario e sufficiente equilibrio, il quarto comma dello articolo 4 della legge n. 693 dispose che gli aggi determinati in sede di conferma per il nuovo decennio, in misura superiore al 6,72 per cento, fossero assoggettati a revisione in diminuzione, e ricondotti, con effetto dal 1° gennaio 1959, al 6,72 per cento, dando facoltà ai titolari di rescindere il contratto qualora per effetto dell'operata riduzione, esso fosse divenuto oneroso.

Dai dati in possesso del Ministero delle finanze, le esattorie con aggio superiore al 6,72 per cento sono 493, a cui sono da aggiungere quelle della Regione siciliana — per le quali ha provveduto quell'Assessorato per le finanze, in base a legge regionale — che ammontano a 116: in complesso, 609 esattorie su un totale di 3654.

Naturalmente, si tratta di esattorie situate nelle zone più depresse economicamente: la

maggior parte si trova, infatti, in Calabria (ben 117, di cui 32 in provincia di Catanzaro, 47 in provincia di Cosenza e 28 in quella di R. Calabria); in Sardegna (n. 66 di cui 31 in provincia di Cagliari, 16 in provincia di Sassari e 9 in provincia di Nuoro); nel Lazio (n. 64, di cui 32 in provincia di Roma, 16 in provincia di Viterbo, 16 in provincia di Rieti); inoltre, nelle provincie di Napoli (26), Salerno (34), Frosinone (32), Messina (30), Palermo (22), ecc.

Considerando le 493 esattorie del continente e della Sardegna, dai dati acquisiti in sede di conferma è risultato che l'incremento del carico dell'anno 1951, rispetto a quello del 1943, è stato fino a 15 volte per 40 di esse; fino a 25 per 393 e fino a 40 per sole 60.

Tali dati si riferiscono alle sole esattorie per le quali, in occasione della conferma, è stato chiesto un aumento dell'aggio contrattuale, giacchè per numerose gestioni, ancorchè l'incremento del carico non avesse raggiunto le 40 volte previste dalla legge, o è stata chiesta la conferma senza aumento di aggio o non è stato chiesto il rinnovo del contratto.

Nei confronti, dunque, delle esattorie dianzi accennate dovrebbe applicarsi il quarto comma dell'articolo 4 della legge n. 693, per ricondurre l'aggio entro i limiti del 6,72 per cento.

La situazione economica di esse è, tuttavia, lungi dall'aver raggiunto l'equilibrio previsto: trattasi, come si è detto, di esattorie site in zone depresse, il cui carico in molti casi, è diminuito, anzichè aumentato, sia per la quasi scomparsa dei redditi mobiliari tassabili a causa dell'introduzione della franchigia di 240.000 lire, sia per l'introduzione di un minimo imponibile prima di 480.000 e poi di 540.000 per l'imposta complementare, sia per le provvidenze adottate, ad esempio, a favore dei Comuni montani.

Di conseguenza, l'applicazione rigorosa della norma in esame, nella quasi totalità dei casi costringerebbe i titolari a chiedere la rescissione del contratto ed è da prevedere che i tentativi di collocamento in via normale delle esattorie, che rimarrebbero così vacanti, non raggiungerebbero risultati positivi, attesa la impossibilità di coprire gli oneri di gestione anche con l'aggio massimo del 6,72 per cento.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte, non si può non tener conto che in genere, si tratta di piccole esattorie che presentano difficoltà di gestione, oltre che per le considerazioni già fatte, per la posizione geografica e per particolari situazioni locali, che nella maggior parte dei casi sono condotte con criteri familiari, improntati, quindi, alla massima economia ed, infine, che corrisponde agli interessi dell'Amministrazione, degli Enti impositori e dei contribuenti, provvedere in modo che il servizio si svolga con la massima regolarità e continuità.

Per assicurare il normale funzionamento delle esattorie in questione ed evitare quelle turbative nella regolarità del servizio che, generalmente, si accompagnano alle gestioni provvisorie (il gestore provvisorio è normalmente sottratto all'alea dell'appalto, rispondendo del solo riscosso ed è esonerato dall'obbligo della prestazione di cauzione), con l'articolo 7 del provvedimento vengono adottate disposizioni che attenuano gli effetti di quelle contenute nell'articolo 4 della legge n. 693, rinviando al termine del decennio di appalto in corso il ristabilimento generale della misura massima dell'aggio nel 6,72 per cento.

In sostanza, si propone che l'aggio superiore al 6,72 per cento accordato in sede di conferma al gruppo di esattorie considerato, rimanga inalterato, semprechè il carico di tali esattorie non abbia nel 1956 superato le 40 volte il corrispondente carico del 1943.

Il meccanismo della legge n. 693 entra così in funzione soltanto nel caso in cui tale limite risulti superato.

Per raggiungere il suo scopo, l'articolo 7 richiama le disposizioni della legge n. 693, sicchè, per l'esame della situazione di ciascuna esattoria, è previsto il parere non soltanto degli organi provinciali competenti: Comune, Intendenza di finanza e Prefettura, ma anche della speciale Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legge 2 giugno 1946, n. 587,

che, a suo tempo, fu richiesta del parere sulle domande di conferma per il decennio in corso.

Naturalmente, resta salva la facoltà dell'esattore, che non intenda accettare la riduzione dell'aggio, di chiedere la rescissione del contratto con la scadenza del quinquennio.

In situazione analoga si trova un gruppo di esattorie — 56 nell'Italia continentale e 69 in Sicilia — per le quali non venne chiesta, a suo tempo, dai rispettivi titolari la conferma nella carica, giacchè l'onerosità della gestione rendeva non remunerativo anche l'aggio dell'8,50 per cento e che fu impossibile collocare nei modi normali.

Tali esattorie, in forza dell'articolo 5 della legge n. 693, furono conferite d'ufficio o dal Ministero o delle Prefetture, con aggio fino al 10 per cento. Si tratta, quindi, di esattorie con situazione economica peggiore di quella di cui si è già parlato e che sono state conferite per il solo quinquennio 1954-1958.

Allo scadere di tale periodo dovrebbero essere riappaltate nei modi normali, ma è evidente che le difficoltà di collocamento previste per il precedente gruppo di esattorie saranno ben maggiori per questo secondo gruppo. Occorre, poi, tener conto che i rispettivi titolari, nel periodo quinquennale di appalto, hanno sostenuto spese di impianto e di gestione che non hanno potuto ammortizzare e che, normalmente, hanno condotto le esattorie con regolarità e con soddisfazione degli enti impositori e dei contribuenti.

Tutto ciò considerato ed allo scopo, altresì, di porre su uno stesso piano i due gruppi di gestioni, con l'articolo 8 i contratti di appalto quinquennale di tali esattorie vengono prorogati fino al termine del decennio in corso. L'articolo stesso, però, prescrive che l'aggio accordato in sede di conferimento di ufficio, sia confermato o ridotto, analogamente a quanto previsto per le esattorie con aggio superiore al 6,72 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle Finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.

Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza, è ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Ministro delle finanze.

Art. 3.

Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere

muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneità e dimostrare di avere la capacità morale e finanziaria a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del suddetto titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore muniti della relativa patente.

Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria o nel successivo, ancorchè non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'Albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista dall'articolo 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 ».

Il 5° comma dello stesso articolo 6, è modificato come segue:

« Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette è liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo B ».

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le società legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tesorerie degli enti locali, possono essere iscritte all'Albo nazionale degli esattori, purchè il legale rappresentante ed, inoltre, almeno un consigliere di amministrazione, siano già iscritti all'Albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

Ove si tratti di società a responsabilità limitata il requisito dell'iscrizione all'albo è richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.

L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Società dall'Albo nazionale degli esattori ».

Art. 4.

All'articolo 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti commi :

« Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può, altresì, essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non dà diritto all'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori quando il titolare non sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico ».

Art. 5.

È abrogato l'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Al penultimo comma dell'articolo 93 del te-

sto unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922 n. 1401, dopo la parola « decennio » sono aggiunte le seguenti « purchè l'erede o il prescelto degli eredi sia iscritto all'Albo degli esattori o consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ».

Art. 6.

È elevato a L. 25.000 il limite di L. 500 previsto dall'articolo 24 del regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro delle finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del Prefetto con i quali sono state applicate pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarità riscontrate nelle rispettive gestioni.

Art. 7.

Le esattorie confermate per il decennio 1954-1963, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-1963, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-1958 nel decreto ministeriale di conferma, purchè l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943.

Per le esattorie che abbiamo superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potrà essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento.

Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il Prefetto, il Comune e l'Intendente di finanza, nonché la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tal caso, il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1959.

Art. 8.

I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della

legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-1958, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.

L'aggio accordato col decreto ministeriale o prefettizio di conferimento è confermato o ridotto secondo le modalità previste nell'articolo precedente.